

APPROVAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Libro IV - Misure cautelari Titolo I - Misure cautelari personali

Art. 304 Sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare

1. I termini previsti dall'articolo [303](#) sono sospesi, con ordinanza appellabile a norma dell'articolo [310](#), nei seguenti casi:

- a) nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato per impedimento dell'imputato o del suo difensore ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per esigenze di acquisizione della prova o a seguito di concessione di termini per la difesa;
- b) nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato a causa della mancata presentazione, dell'allontanamento o della mancata partecipazione di uno o più difensori che rendano privo di assistenza uno o più imputati;
- c) nella fase del giudizio, durante la pendenza dei termini previsti dall'articolo [544](#), commi 2 e 3;
- c-bis) nel giudizio abbreviato, durante il tempo in cui l'udienza è sospesa o rinviata per taluno dei casi indicati nelle lettere a) e b) e durante la pendenza dei termini previsti dall'[articolo 544](#), commi 2 e 3.

2. I termini previsti dall'articolo [303](#) possono essere altresì sospesi quando si procede per taluno dei reati indicati nell'articolo [407](#), comma 2, lettera a), nel caso di dibattimenti o di giudizi abbreviati particolarmente complessi, durante il tempo in cui sono tenute le udienze o si delibera la sentenza nel giudizio di primo grado o nel giudizio sulle impugnazioni.

3. Nei casi previsti dal comma 2, la sospensione è disposta dal giudice, su richiesta del pubblico ministero, con ordinanza appellabile a norma dell'articolo [310](#).

4. I termini previsti dall'articolo [303](#), comma 1, lettera a), sono sospesi, con ordinanza appellabile a norma dell'[articolo 310](#), se l'udienza preliminare è sospesa o rinviata per taluno dei casi indicati nel comma 1, lettere a) e b), del presente articolo.

5. Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1, anche se riferite al

giudizio abbreviato, e di cui al comma 4 non si applicano ai coimputati ai quali i casi di sospensione non si riferiscono e che chiedono che si proceda nei loro confronti previa separazione dei processi.

6. La durata della custodia cautelare non può comunque superare il doppio dei termini previsti dall'articolo [303](#), commi 1, 2 e 3 senza tenere conto dell'ulteriore termine previsto dall'articolo [303](#), comma 1, lettera b), numero 3-bis) e i termini aumentati della metà previsti dall'[articolo 303](#), comma 4, ovvero, se più favorevole, i due terzi del massimo della pena temporanea prevista per il reato contestato o ritenuto in sentenza. A tal fine la pena dell'ergastolo è equiparata alla pena massima temporanea.

7. Nel computo dei termini di cui al comma 6, salvo che per il limite relativo alla durata complessiva della custodia cautelare, non si tiene conto dei periodi di sospensione di cui al comma 1, lettera b).